

I810
15/4

Con decreto 15 Aprile 1810 stabilivasi che le CORPORAZIONI RELIGIOSE d'ambo i sessi fossero soppresse :

quelle maschili entro 20 giorni

" fem inili entro 2 mesi

se nel frattempo qualcuno doveva uscire dai conventi, doveva indossare l'abito comune (senza vesti religiose)/

Il prefetto dell'OLONA - C A C C I A dava disposizioni specifiche in base al decreto :

- che nulla potevasi asportare dai CONVENTI e che vi sia fatto l'inventario
- L'elenco dei religiosi malati e inabili , della distanza del percorso che i religiosi dovevano compiere per recarsi a domicilio.
- di quelli che dovevano uscire dal Regno.

Così sta scritto nel doc. 1367 in data 16/5/1810 che gli OBLATI di GORLA (lettera diretta al Ragionato BOTTINI G.PPE) di apporre i suggelli alla Cassa, registri, librerie e nella stessa lettera si diffida gli stessi OBLATI dal COLLEGIO di GORLA MINORE di sciogliere ogni dipendenza dall'ORDINE e dalla SUPERIORE CONGREGAZIONE degli OBLATI.

Il rag. BONZI si reca a GORLA MINORE e presenta al Rettore SIOLI-CERIANI (Maestro di retorica) e prof. ROTONDI (maestro di umanità) ecc. e stende l'atto che in sostanza dice :

" Nell'interesse del DEMANIO, si accetta la superiore disposizione dichiarandosi di obbedire alla SOVRANA JUSSIONE che il patrimonio si divide in due aspetti :

il 1° co prende la rendita del Santo Sepolcro di Milano,
il 2° quello del Collegio di Gorla Minore a cui sono

PARZIALMENTE ATTRIBUITI "